

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero:	6
			Data:	10/02/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 20.45 presso il centro Giovanni Paolo II - Via Marietti 8 - Bareggio, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'albo pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in adunanza ordinaria, di prima convocazione, seduta pubblica .

All'appello iniziale risultano presenti i Consiglieri Comunali:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
Giancarlo Lonati	P	Roberto Galli	P	Francesco Capuano	P
Antonio Di Conza	P	Gabriele Fabris	A	Monica Gibillini	P
Maria Santina Ciceri	P	Roberta Imboldi	P	Giulia Pedroli	P
Andrea Andreani	P	Marco Colombo	P		
Maria Teresa Baroni	P	Silvia Scurati	P		
Vitantonio Pierro	P	Lorenzo Paietta	A		
Enrico Montani	P	Ermes Garavaglia	P		

TOTALE PRESENTI **15**

TOTALE ASSENTI **2**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott. Alberto Folli.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale - Antonio Di Conza - dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Quindi invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ANNO 2017**

Rispetto all'appello iniziale sono presenti 17 componenti il Consiglio comunale presenti essendo entrati alle ore 21.00 il Consigliere Lorenzo Paietta e alle ore 22.50 il Consigliere Gabriele Fabris.

Sono presenti gli Assessori comunali: Egidio Stellardi – Lia Antonia Ferrari – Ivan Andrucci – Liviana Santi – Marco Gibillini.

IL PRESIDENTE

Introduce il sesto punto all'ordine del giorno e dispone l'avvio del dibattito.

Seguono gli interventi così come riportato nell'allegata trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge di stabilità 2013, che stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. 201/2011;

Vista la lettera g) del sopra citato comma 380 che stabilisce che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, fatta salva l'ulteriore maggiorazione facoltativa dello 0.8 per mille;

Richiamato l'art. 1, comma 679, della Legge 190/2014 che ha confermato la sopra citata norma anche per l'esercizio 2015;

Rilevato tuttavia che, per l'esercizio 2017, sono venute a decadere le prescrizioni sopra riportate stante il blocco generalizzato all'aumento dei tributi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 42 lettera a) della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), di modifica del comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che sospende l'efficacia, per l'anno 2016 e l'anno 2017, delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015. Detta sospensione non si applica alla Tari, nonché agli Enti Locali che hanno deliberato il pre-dissesto o il dissesto;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a) della Legge 24/12/2012, n. 288, (Legge di stabilità 2013), con il quale viene soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

Dato atto che con le successive lettere b) e e) del medesimo comma sono, rispettivamente, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con apposito DPCM, e che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate;

Dato atto che a seguito delle esenzioni introdotte in materia di IMU e TASI dai commi da 10 a 16, 3 e 4 dell'art. 1 Legge 208/2015 con il comma 17 dell'art.1 della sopra citata Legge di Stabilità 2016 è stata ridotta la quota di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato;

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto con il comma 708 l'abolizione dell'IMU a partire dal 2014 per i cosiddetti fabbricati rurali strumentali all'agricoltura;

Dato atto che sono esentate dal pagamento dell'IMU le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali il tributo resta dovuto, nonché gli immobili assimilati alle abitazioni principali con norma statale e/o regolamentare, in quest'ultimo caso nell'ambito dei casi previsti da apposita normativa;

Visto l'art. 1, comma 15, della Legge 208/2015 che include tra gli immobili esenti IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Visto l'art. 1, comma 16, Legge di stabilità 2016, di modifica al comma 15-bis dell'art. 19 del D.L. 201/2011, che prevede l'esenzione IMU per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili

del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto il D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 art. 9-bis che dispone che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto l'art. 1 comma 10 lettera b) della Legge 208/2015 che stabilisce che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Vista in proposito la Risoluzione del M.E.F. n. 1 del 17 febbraio 2016, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze dello stesso Dicastero il 18 febbraio 2016, Prot. n. 3946, e rubricata *“Imposta municipale propria (Imu) – Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) – Art. 1, comma 10, della Legge n. 208/15 (‘Legge di stabilità per l’anno 2016’) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50% della base imponibile”* che chiarisce che la riduzione del 50% dalla base imponibile per gli immobili in comodato d'uso ai parenti di primo grado vale sia per l'IMU sia per la TASI e vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7);

Visto il comma 53 dell'art. 1 della Legge 208/2015 di modifica all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, con cui si stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune e ridotta al 75 per cento;

Visto il comma 13, primo periodo, dell'art. 1 della Legge 208/2015 con il quale viene disposto, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, dei terreni agricoli, secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93, nonché dei terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

Visto, infine, il comma 53 dell'art. 1 della Legge 208/2015 di modifica all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre

1998, n. 431, l'imposta determinata in base all'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento;

Richiamato l'art. 10, comma 4 lettera b) del D.L. 8/4/2013, n. 35, che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;

Dato atto che il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti trasmessi dai Comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicati nel sito di cui sopra entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il suddetto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali già prorogato dalla Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) al 28 febbraio 2017 è stato, con l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, ulteriormente differito al 31/03/2017;

Richiamato il regolamento per la disciplina dell'IMU approvato, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 27/04/2016;

Visto che per garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo conto delle modifiche apportate alla disciplina IMU, comportanti riduzioni di risorse, in alcuni casi non compensate con ristoro da FSC, e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a € 3.065.205,22, al lordo della quota di alimentazione del FSC;

- Rilevato che la quota a carico di questo Ente per alimentare il F.S.C., pari al 22,43% del gettito I.M.U. 2014 stimato, è stata determinata per l'anno 2016 in € 527.024,88, come pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza Locale;

- Ritenuto, in assenza di diversa normativa, confermare, per l'esercizio 2017, la medesima quota a carico dell'Ente, quota che verrà direttamente trattenuta dall'Agenzia delle Entrate;

Considerato che il suddetto fabbisogno finanziario viene garantito dalla conferma delle sotto riportate aliquote applicate nel 2016 e dalle stime di gettito elaborate dal Settore Finanziario, tenendo conto delle somme effettivamente accertate per cassa nel precedente esercizio:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze, ivi compreso la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9.	0,35%
Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali ed unità immobiliari	

assimilate.	1,06 %
<i>Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.</i>	0,71%
Uffici e studi privati (categoria A10)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Negozi e botteghe (categoria C1) posseduti utilizzati direttamente o sfitti	0,61%
Negozi e botteghe (categoria C1) locati	1,06%
Laboratori, fabbricati e locali per usi sportivi (categoria C3 e C4)	1,06%
Magazzini, locali di deposito (categoria C2) stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (categoria C6) tettoie chiuse e aperte (categoria C7)	1,06%
<i>Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 di pertinenza delle abitazioni (categoria da A1 a A9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come pertinenza dell'abitazione</i>	0,71%
Uffici pubblici (categoria B4)	1,06%
Immobili categoria D5 (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D (esclusi categoria D5) provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti (0,76% di intera spettanza statale)	0,76%
Immobili di categoria D provvisti di rendita catastale e locati (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D sprovvisti di rendita catastale (valore commerciale) (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%

Visto l'art. 6 del D.L. 16/2014 con cui viene disposto che l'IMU venga iscritta in bilancio al netto delle somme che il Comune dovrà versare allo Stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale stimato nell'importo sopra specificato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 29/11/2016;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare permanente Finanza e Programmazione nella seduta del 9 gennaio 2017;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del settore competente e dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267 del 18.8.2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Con voti favorevoli 9, contrari 8, (Enrico Montani – Gabriele Fabris – Ermes Garavaglia – Francesco Capuano – Silvia Scurati – Lorenzo Paietta – Monica Gibillini – Giulia Pedroli) astenuti 0, espressi per alzata di mano dai 17 componenti il consiglio comunale presenti.

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare, per l'annualità 2017, le aliquote applicate negli anni 2015 e 2016 ai fini dell'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze, ivi compreso la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9.	0,35%
Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali	1,06 %
<i>Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente ad una sola unità immobiliare.</i>	0,71%
Uffici e studi privati (categoria A10)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Negozi e botteghe (categoria C1) posseduti utilizzati direttamente o sfitti	0,61%
Negozi e botteghe (categoria C1) locati	1,06%
Laboratori, fabbricati e locali per usi sportivi (categoria C3 e C4)	1,06%
Magazzini, locali di deposito (categoria C2) stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (categoria C6) tettoie chiuse e aperte (categoria C7)	1,06%
<i>Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 di pertinenza delle abitazioni (categoria da A1 a A9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come pertinenza dell'abitazione limitatamente ad una sola unità immobiliare per categoria catastale .</i>	0,71%
Uffici pubblici (categoria B4)	1,06%
Immobili categoria D5 (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D (esclusi categoria D5) provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti (0,76% di intera spettanza statale)	0,76%
Immobili di categoria D provvisti di rendita catastale e locati (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D sprovvisti di rendita catastale (valore commerciale) (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%

3. di confermare, per l'annualità 2017, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ivi compreso la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9.
4. di stabilire che la condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze è il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 10 lettera b) della Legge 208/2015, utili anche alla riduzione della base imponibile;
5. di stabilire che la condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i fabbricati di categoria C1, posseduti e utilizzati direttamente o sfitti, e categoria D, esclusi categoria D5, provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti, è la presentazione, entro il 31/12/2017, da parte del soggetto passivo, di apposita autocertificazione attestante i dati catastali e il requisito dell'utilizzo diretto per l'esercizio dell'attività di impresa o la condizione di non locazione dell'immobile;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

CON SPECIFICA E SEPARATA VOTAZIONE, CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI 8, (Enrico Montani – Gabriele Fabris – Ermes Garavaglia – Francesco Capuano – Silvia Scurati – Lorenzo Paietta – Monica Gibillini – Giulia Pedroli) ASTENUTI 0, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI 17 COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTI, LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, D. LGVO N. 267/18.08.2000, stante la connessione dell'adempimento con l'approvazione del bilancio pluriennale 2017/2019.



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE FINANZIARIO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 6 del 18/01/2017 (Deliberazione n. 6 del 10/02/2017)

REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Bareggio, li 19.01.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ermelinda Buccellini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Bareggio, li 19.01.2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ermelinda Buccellini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero: 6 Data: 10/02/2017
---	---------------------------	-------------	---

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI CONZA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FOLLI ALBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).